

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 351

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI,
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Introduzione del ballottaggio al quarto scrutinio per la elezione del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il Partito liberale sostiene l'esigenza dell'elezione diretta da parte dei cittadini del Capo dello Stato nell'ambito delle proposte di riforme istituzionali ed elettorali, presentate in Parlamento fin dalla passata legislatura.

Ciò premesso, se non ci fosse un sufficiente grado di convergenze per approvare l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, è opportuno introdurre semplici correttivi diretti ad evitare una lunga paralisi istituzionale prima di giungere all'elezione del Presidente della Repubblica. Con l'attuale metodo, in linea teorica, gli scrutini potrebbero protrarsi nel tempo indefinitamente o comunque, in ogni caso, molto

a lungo, con grave danno alla funzionalità delle istituzioni ed al prestigio dell'ordinamento democratico.

Peraltro, eccettuate le elezioni presidenziali del 1948 e del 1985 in tutti gli altri casi sono state necessarie molte votazioni.

Fermo restando l'obiettivo di fondo dei liberali di introdurre un nuovo assetto istituzionale, di cui elemento essenziale è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, riteniamo urgente proporre in via subordinata la presente semplice modifica dell'articolo 83 della Costituzione, diretta ad introdurre il ballottaggio al quarto scrutinio al fine di eleggere il Presidente della Repubblica in tempi brevi e certi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si tratta di un meccanismo analogo a quello vigente per l'elezione del Presidente del Senato e che ha dato buona prova.

È senza dubbio opportuno oltre che utile rendere simili i sistemi di elezione delle prime due cariche dello Stato introducendo

elementi di certezza e celerità come passo per rendere più funzionali le istituzioni. È per queste ragioni che chiediamo al Parlamento di esprimere ed approvare in tempi brevi il presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Qualora nel terzo scrutinio nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta dell'assemblea, si procede nel giorno successivo al ballottaggio fra i due candidati che nel terzo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio, il più anziano di età».